



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 16 giugno 2026 n.15

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 3, della Legge 22 dicembre 2025 n.158;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 16 giugno 2026;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

EMISSIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO – REPUBBLICA DI SAN MARINO, TASSO FISSO 2,35%, 29 GIUGNO 2027

Art. 1 *(Emissione)*

1. È disposta l'emissione di titoli del debito pubblico denominati "Repubblica di San Marino, tasso fisso 2,35%, 29 giugno 2027".

Art. 2 *(Caratteristiche dei titoli del debito pubblico)*

1. I titoli del debito pubblico di cui all'articolo 1, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) durata: un anno;
 - b) prezzo di emissione: 100,00 per cento del valore nominale unitario;
 - c) ammortamento: rimborso in un'unica soluzione a scadenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6;
 - d) tasso di interesse: tasso cedolare nominale fisso pari al 2,35% annuo lordo;
 - e) indicizzazione: il rimborso del capitale e il pagamento del tasso di interesse non sono indicizzati o condizionati a nessun parametro;
 - f) valuta: euro;
 - g) denominazione: Repubblica di San Marino, tasso fisso 2,35%, 29 giugno 2027;
 - h) forma: dematerializzata, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4;
 - i) legge applicabile: della Repubblica di San Marino, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8;
 - l) giurisdizione: esclusiva della Repubblica di San Marino, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8;
- l bis) rinuncia ad immunità: non prevista;
- m) foro competente: l'autorità giudiziaria sammarinese in via esclusiva, ai sensi delle

- disposizioni di cui all'articolo 8;
- n) subordinazione: titoli di Stato non subordinati nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi, considerati di pari grado tra loro e con tutti gli altri titoli di Stato non subordinati, presenti e futuri, emessi dall'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
 - o) agente e depositario centrale: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - p) Emittente: Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino;
 - q) valore nominale complessivo massimo dell'emissione: 41.000.000,00;
 - r) valore nominale unitario del titolo non frazionabile: 1.000,00;
 - s) numero massimo di titoli oggetto di emissione: 41.000;
 - t) data di godimento iniziale: 29 giugno 2026;
 - u) data di scadenza: 29 giugno 2027;
 - v) data di regolamento delle sottoscrizioni: 29 giugno 2026;
 - z) data di pagamento cedola: 29 giugno 2027;
 - aa) frequenza pagamento cedola: annuale;
 - bb) prezzo di rimborso alla scadenza: 100,00 per cento del valore nominale unitario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6;
 - cc) convenzione di calcolo: actual/actual;
 - dd) tipologia: titoli del debito pubblico a tasso fisso, con pagamento di interessi in forma di cedola annuale posticipata e rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza;
 - ee) codice ISIN: il codice ISIN è comunicato con delibera del Congresso di Stato.

Art. 3

(Agente pagatore)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino interviene, in qualità di agente pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d. della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di pagamento della cedola e di rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente regolamento.
2. Il pagamento della cedola e il rimborso a scadenza del capitale, sono eseguiti dall'agente pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino regola le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sui conti intrattenuti presso la stessa Banca Centrale dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A) e D) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla medesima Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

Art. 4

(Dematerializzazione, depositario centrale e regime di circolazione)

1. I titoli del debito pubblico previsti dal presente regolamento sono "al portatore" ed emessi in forma dematerializzata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.
2. Il servizio di deposito centrale dei titoli è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. Il trasferimento dei titoli del debito pubblico avviene unicamente tramite la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale depositario centrale dei medesimi, e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A) e D) dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005 che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla stessa Banca Centrale e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

Art. 5*(Modalità e condizioni di collocamento)*

1. Il periodo di collocamento dei titoli del debito pubblico, di cui al presente regolamento, ha inizio alle ore 9.00 di martedì 23 giugno 2026 e termina alle ore 16.00 di giovedì 25 giugno 2026.
2. I titoli sono collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 2.
3. Il collocamento dei titoli del debito pubblico e la raccolta delle relative sottoscrizioni è affidata ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A) e D) dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005, che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa e che hanno concluso apposito accordo con l'Emittente per lo svolgimento delle operazioni di collocamento dell'emissione.
4. Ai soggetti autorizzati di cui al comma 3, l'Emittente riconosce una commissione per i servizi resi, che viene definita nel citato accordo ed i cui oneri sono imputati sul capitolo di spesa 1-4-2425 "Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali" del Bilancio dello Stato.
5. Coerentemente a quanto precisato al comma 3, il collocamento dei titoli del debito pubblico è consentito esclusivamente nel territorio della Repubblica di San Marino ed è aperto al pubblico dei risparmiatori, non essendo il collocamento rivolto o la sottoscrizione riservata a predeterminate categorie di investitori.
6. I soggetti autorizzati di cui al comma 3 non applicano, a carico dei sottoscrittori, per tutto il periodo di collocamento, alcun onere o commissione in relazione all'attività di raccolta delle sottoscrizioni.
7. I titoli sono sottoscrivibili per un valore nominale minimo pari a euro 1.000,00 (mille/00) o per suoi multipli.
8. Le richieste di sottoscrizione, raccolte per conto terzi o effettuate in nome proprio da parte dei soggetti autorizzati di cui al comma 3, non sono revocabili e devono pervenire alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino tramite un'unica comunicazione, entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo, secondo il calendario T2, in cui sono state sottoscritte, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.
9. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa, entro le ore 15.00 di ciascun giorno lavorativo, secondo il calendario T2, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, i soggetti autorizzati di cui al comma 3 riguardo alle richieste di sottoscrizione trasmesse non accoglibili in quanto invalide.
10. L'assegnazione dei titoli del debito pubblico avviene seguendo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino delle richieste di sottoscrizione valide, eccetto nel giorno in cui l'ammontare nominale complessivo massimo dell'emissione è raggiunto; in tale giorno l'assegnazione dei titoli del debito pubblico è disposta soddisfacendo proporzionalmente ciascuna richiesta pervenuta per una percentuale pari al rapporto tra il nominale complessivo delle richieste valide di sottoscrizioni pervenute in tale giorno e l'ammontare nominale complessivo dell'emissione non ancora sottoscritta e disponibile al termine del giorno precedente, con arrotondamento al valore nominale unitario del titolo non frazionabile.
11. Il collocamento può essere chiuso anticipatamente e, comunque, al raggiungimento di un ammontare di sottoscrizioni pari al valore nominale complessivo massimo dell'emissione.
12. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino entro le ore 15.00 del 26 giugno 2026 comunica a ciascun soggetto autorizzato di cui al comma 3, l'ammontare complessivamente risultante delle richieste valide di sottoscrizioni trasmesse dal medesimo soggetto autorizzato.
13. Il regolamento delle sottoscrizioni è effettuato mediante addebito con data valuta 29

giugno 2026 dell'importo complessivo sottoscritto, calcolato come prodotto tra il prezzo di emissione e il valore nominale sottoscritto, dei conti accentrati intrattenuti dai soggetti autorizzati di cui al comma 3 presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contestuale accredito dei titoli del debito pubblico sottoscritti sui conti di deposito titoli intrattenuti dai medesimi soggetti autorizzati di cui al comma 3 presso la medesima Banca Centrale.

Art. 6
(Rimborso)

1. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene al 100 per cento del valore nominale unitario in un'unica soluzione alla data di scadenza degli stessi.
2. Dalla data di rimborso, i titoli del debito pubblico cessano di maturare interessi.
3. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene per il tramite dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A) e D) dell'Allegato 1 alla Legge n.165/2005, che aderiscono direttamente al servizio di deposito centrale di titoli operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e al sistema di regolamento titoli gestito dalla stessa.

Art. 7
(Mercato di negoziazione)

1. I titoli del debito pubblico di cui al presente regolamento non sono negoziati in mercati regolamentati.
2. I soggetti autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, conformemente agli impegni assunti con l'Emittente nell'ambito dell'accordo di cui al medesimo comma, gestiscono un mercato secondario, anche impegnandosi all'acquisto in contropartita diretta, per la negoziazione dei titoli del debito pubblico di cui al presente regolamento, fornendo adeguate forme di trasparenza e informativa nei confronti del pubblico in merito alla gestione e al funzionamento dello stesso mercato, nello specifico riguardo alle negoziazioni eseguite e ai relativi prezzi.

Art. 8
(Legge applicabile, giurisdizione e foro competente)

1. La legge applicabile ai titoli del debito pubblico di cui al presente regolamento è quella della Repubblica di San Marino.
2. Qualsiasi contestazione inerente ai titoli del debito pubblico di cui al presente regolamento è demandata alla giurisdizione esclusiva della Repubblica di San Marino ed è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.

Art. 9
(Poteri)

1. I soggetti autorizzati alla firma e al compimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'emissione dei titoli del debito pubblico del presente regolamento, ivi inclusi gli atti che costituiscono l'adempimento di obbligazioni ovvero l'esercizio di diritti da parte dell'Emittente, sono congiuntamente, per conto dell'Emittente, i Sindaci di Governo e, in rappresentanza del Congresso di Stato, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.
2. Ai sensi della Legge n.142/2025 e successive modifiche, i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati congiuntamente alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni necessari, quali:
 - a) l'emissione dei titoli di Stato di cui al presente regolamento o, comunque, connessi a tale emissione;

- b) il collocamento dei titoli di Stato di cui al presente regolamento o, comunque, connessi a tale emissione;
- c) la gestione accentrata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 della Legge n.142/2025, purché non preveda ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli già deliberati dal Congresso di Stato;
- d) la quotazione dei titoli di Stato di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 della Legge n.142/2025.

Art. 10
(Norme finali)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore e depositario centrale dei titoli del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, fornisce, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria, le istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, in particolare riguardo al collocamento, al trasferimento, al rimborso dei titoli e al pagamento delle cedole.
2. Le comunicazioni agli obbligazionisti e le informazioni riguardanti i titoli del debito pubblico di cui al presente regolamento sono rese disponibili tramite pubblicazione su almeno un quotidiano locale, sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio e sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 giugno 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

